

Relazione degli Amministratori ex art. 3 del D.M. n. 437 del 5 novembre 1998 e art. 72 del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato)



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO RELATIVA ALLE
MODIFICHE STATUTARIE**

**Predisposta ai sensi dell'articolo 3 del D.M. n. 437 del 5 novembre 1998 ed ai
sensi dell'articolo 72 del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n.
11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato) – e in
conformità allo schema n. 3 dell'Allegato 3A –**

**ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
convocata per i giorni 4, 5 e 8 novembre 2010**

Premessa

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Safilo Group S.p.A. (la "**Società**"), riunitosi in data 4 ottobre 2010, ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società, convocata – per quanto attiene la parte ordinaria e straordinaria – presso la sede secondaria della società in Padova, Settima Strada, 15, per il giorno 4 novembre 2010, alle ore 10.00, in prima convocazione, e per il giorno 5 novembre 2010, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, e – per quanto attiene la sola parte straordinaria – anche per il giorno 8 novembre 2010, stessi luogo ed ora, in eventuale terza convocazione, le proposte di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

(i) *Omissis*

[N.B.: Si rinvia alla separata relazione illustrativa degli Amministratori redatta ai sensi dell'articolo 3 del D.M. n. 437 del 5 novembre 1998, dell'articolo 114 bis del T.U.F. e all'allegato documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 84-bis Regolamento Emittenti - in conformità allo schema n. 7 dell'Allegato 3A]

Parte Straordinaria

(i) Modifiche agli articoli 9, 10 e 23 e introduzione dei nuovi articoli 24, 25 e 26 dello Statuto sociale con conseguente rinumerazione degli articoli successivi dello Statuto vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti

(ii) *Omissis*

[N.B.: Si rinvia alla separata relazione illustrativa degli Amministratori redatta ai sensi dell'articolo 3 del D.M. n. 437 del 5 novembre 1998 ed ai sensi dell'articolo 72 Regolamento Emittenti – e in conformità allo schema n. 2 dell'Allegato 3A]

La presente relazione (la "**Relazione**"), redatta ai sensi dell'articolo 3 del D.M. n. 437 del 5 novembre 1998 e dell'articolo 72 del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato) nonché nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato 3A, schema n. 3, al predetto Regolamento Emittenti, è finalizzata a fornire le necessarie informazioni sugli argomenti all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea chiamata a deliberare talune modifiche di adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni introdotte **(i)** dal Decreto Legislativo n. 27 del 27 gennaio 2010 (il "**Decreto**") di "*Recepimento della direttiva n. 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, in attuazione della*

delega di cui all'art. 31 della Legge 7 luglio 2009 n. 88", e **(ii)** dal Regolamento CONSOB recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla predetta autorità con delibera n. 17721 del 12 marzo 2010 e modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (il "**Regolamento CONSOB**").

La presente Relazione deve essere letta congiuntamente: (i) alla relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea, predisposta ai sensi degli articoli 3 del Decreto Ministeriale n. 437 del 5 novembre 1998 e 84-bis - e in conformità allo schema n. 7 dell'Allegato 3A - del Regolamento Emittenti, e (ii) alla relazione sulle proposte concernenti le altre materie poste all'ordine del giorno della parte straordinaria, predisposta ai sensi dell'articolo 3 del D.M. n. 437 del 5 novembre 1998 e dell'articolo 72 - e in conformità allo schema n. 2 dell'Allegato 3A - del Regolamento Emittenti.

* * *

I Parte – Modifiche agli articoli 9, 10 e 23 ed introduzione dei nuovi articoli 24, 25 e 26 dello Statuto sociale, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi dello Statuto vigente; Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

nella riunione del 4 ottobre u.s. il Consiglio di Amministrazione ha deciso di convocarvi in Assemblea, in sede straordinaria, per sottoporre alla Vostra attenzione, *inter alia*, le proposte di modifica e inserimento di alcuni articoli dello Statuto sociale in funzione del recepimento di alcune previsioni del Decreto e del Regolamento CONSOB.

Motivazioni delle modifiche proposte

La nuova disciplina, introdotta dal citato Decreto, comporta alcune modifiche statutarie di natura obbligatoria, funzionali all'adeguamento degli statuti sociali alla nuova normativa, e altre modifiche di natura facoltativa, rimesse alla discrezionale valutazione dell'assemblea dei soci. Le nuove disposizioni in merito alle modifiche statutarie troveranno applicazione a partire dalle assemblee convocate in data successiva al 31 ottobre 2010. Alle modifiche obbligatorie ha già provveduto direttamente il Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, c.c. e in virtù della competenza ad esso attribuita dall'articolo 20 dello Statuto della Società.

Inoltre, il Regolamento CONSOB recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate prevede che gli statuti delle società quotate possano includere alcune facoltà

che consentono di derogare a determinate disposizioni procedurali in tema di operazioni con parti correlate. Il Consiglio di amministrazione, nell'ambito di una trattazione preliminare delle procedure, ha identificato - previo parere favorevole dei dott.ri Giovanni Ciserani, Marco Jesi e Eugenio Razelli, amministratori indipendenti e componenti il Comitato per il Controllo Interno, al quale il Consiglio di amministrazione ha attribuito l'incarico di valutare le Procedure (come di seguito definite) ai fini del rilascio del parere di cui al Regolamento CONSOB - quali delle suddette facoltà statutarie proporre all'Assemblea così come successivamente illustrato nella presente relazione.

In considerazione di tutto quanto sopra, il Consiglio propone all'Assemblea le modifiche di seguito indicate.

1 Proposte di modifica dello Statuto sociale e relative motivazioni

1.1 Convocazione dell'Assemblea ordinaria annuale nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale - Articolo 9

In virtù degli articoli 154-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (così come modificato dall'articolo 3, paragrafo 23, del Decreto) e 2364, comma 2, c.c., è nuovamente permesso anche alle società quotate - qualora ricorrano i presupposti di legge (ossia "*nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società*") - di avvalersi della facoltà di convocare l'Assemblea di approvazione del bilancio nel maggior termine di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo restando l'obbligo di pubblicazione, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, del progetto di bilancio approvato dal Consiglio di amministrazione, unitamente al fascicolo della relazione finanziaria annuale. Tale possibilità, infatti, già prevista in generale dall'articolo 2364, comma 2, c.c., era divenuta inapplicabile da parte delle società quotate, a seguito dell'emanazione del D. Lgs. 6 n. 195 del novembre 2007 di recepimento della normativa comunitaria in materia di trasparenza societaria, per via della previsione speciale di cui all'articolo 154-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (nella sua precedente formulazione), che imponeva alle società quotate di approvare il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Si ritiene, quindi, opportuno esercitare tale facoltà in quanto la stessa - di cui la Società si era già avvalsa in precedenza - consente una maggiore flessibilità,

salvaguardando al contempo l'interesse degli azionisti e del mercato alla tempestiva conoscenza dei risultati annuali.

Si propone, pertanto, di introdurre nello Statuto sociale la possibilità di posticipare la convocazione dell'Assemblea ordinaria annuale fino a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora ne ricorrano i presupposti di legge.

1.2 Convocazione unica dell'Assemblea - Articolo 9

Il Decreto ha modificato l'articolo 2369 c.c., prevedendo che gli statuti delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio possano escludere il ricorso a convocazioni dell'Assemblea successive alla prima e disponendo che all'unica convocazione si applichino, per l'Assemblea ordinaria, le maggioranze indicate per la seconda convocazione (*i.e.*, le maggioranze di cui all'articolo 2369, commi 3 e 4, e all'articolo 2368, comma 1, secondo periodo, c.c.) e, per l'Assemblea straordinaria, quelle previste per le convocazioni successive alla seconda (*i.e.*, le maggioranze di cui all'articolo 2369, comma 7, c.c.).

In relazione a questa previsione, tenuto conto della composizione dell'azionariato della società, delle modalità di svolgimento delle precedenti Assemblee fino ad ora tenute e dei vantaggi che tale unica convocazione può comportare - anche in tema di certezza per gli azionisti della data in cui si terrà l'adunanza e di riduzione dei costi connessi alla organizzazione e gestione delle riunioni assembleari - si propone di modificare lo Statuto della Società prevedendo che l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, si tenga, di regola, in un'unica convocazione, fatta salva la facoltà del Consiglio di amministrazione, qualora se ne ravvisi l'opportunità, di fissare una data per la seconda ed, eventualmente, per la terza convocazione dell'Assemblea, dandone apposita notizia nell'avviso di convocazione.

1.3 Rappresentante degli azionisti - esclusione - Articolo 10

Il Decreto, introducendo l'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, istituisce la nuova figura del "*rappresentante designato dalla società con azioni quotate*", ossia un soggetto che, salvo una diversa previsione statutaria, le società quotate nominano e identificano nell'avviso di convocazione per ciascuna Assemblea, affinché i soci possano conferirgli - senza alcuna spesa - delega con

istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. E' lasciata alle società emittenti la facoltà di prevedere nello statuto sociale l'esclusione di tale figura.

In considerazione delle dimensioni delle Società, della composizione dell'azionariato, delle modalità con cui gli azionisti hanno fino ad ora partecipato alle Assemblee e del fatto che si ritiene preferibile rimettere la scelta del rappresentante direttamente ai singoli soci, così come avvenuto fino ad ora, si ritiene opportuno avvalersi della facoltà prevista dal suddetto nuovo articolo, introducendo nello Statuto un'apposita clausola di deroga, ai sensi della quale la Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non designa il rappresentante di cui all'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

1.4 Remunerazione degli Amministratori; Competenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, c.c. – Articolo 23

L'articolo 2389, comma 3, secondo periodo, c.c. stabilisce che, se lo statuto lo prevede, l'assemblea possa determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Si propone di modificare lo Statuto della Società al fine di prevedere la possibilità di rimettere alla determinazione assembleare l'importo complessivo delle remunerazioni; ciò allo scopo, ove ritenuto opportuno, di delineare un massimale entro il quale l'organo gestorio potrà stabilire le remunerazioni dei singoli Amministratori.

Peraltro, l'articolo 13 del Regolamento CONSOB prevede che la disciplina dettata dal medesimo Regolamento CONSOB in materia di operazioni con parti correlate non si applichi, *inter alia*, alle deliberazioni consiliari in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, c.c..

L'inserimento della summenzionata modifica nello Statuto della Società consentirebbe, quindi, di beneficiare della suddetta esclusione.

Si propone, pertanto, di modificare l'articolo 23 dello Statuto sociale in tal senso. In questo modo, tutte le delibere del Consiglio di amministrazione che attribuiscono

remunerazioni agli amministratori investiti di particolari cariche, ove rientranti nell'importo complessivo già determinato dall'assemblea, sarebbero escluse dall'applicazione del Regolamento CONSOB.

Si precisa, infine, che, con riferimento a tale modifica statutaria, il Consiglio di amministrazione ha preventivamente acquisito il parere favorevole dei dott.ri Ciserani, Jesi e Razelli, amministratori indipendenti e componenti il Comitato per il Controllo Interno, al quale il Consiglio di amministrazione ha attribuito l'incarico di valutare le Procedure (come di seguito definite) ai fini del rilascio del parere di cui al Regolamento CONSOB.

1.5 Operazioni con parti correlate - Nuovi articoli 24, 25 e 26

L'articolo 4 del Regolamento CONSOB prevede che i consigli di amministrazione delle società quotate, nel definire le procedure interne in tema di operazioni con parti correlate (le "**Procedure**") **(i)** identifichino quali regole richiedano modifiche dello statuto e **(ii)** approvino le delibere inerenti le proposte di modifica dello statuto da sottoporre all'assemblea con le stesse modalità con cui devono essere approvate le Procedure (i.e., previo parere favorevole di un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti o, qualora non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti, previo parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente).

Si ricorda, a titolo informativo, che il Regolamento CONSOB prevede che le società adottino le Procedure entro il 1° dicembre 2010.

Al fine di temperare le rigidità delle Procedure, gli articoli 8, comma 2, e 11, commi 3 e 5, nonché l'articolo 13, comma 6, del Regolamento CONSOB consentono alle società, ferme le previsioni statutarie richieste dalla legge, di prevedere nelle Procedure deroghe ad alcune disposizioni delle Procedure stesse. In particolare:

- (A)** ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 11, comma 3, del Regolamento CONSOB n. 17721 le Procedure possono prevedere che il consiglio di amministrazione abbia la facoltà di approvare le "operazioni di maggiore rilevanza" nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti, purchè il compimento di tali operazioni sia autorizzato, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5), c.c., dall'assemblea, che delibera in modo tale che, qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea esprima voto contrario

all'operazione, il compimento dell'operazione stessa sia impedito. Le Procedure possono anche prevedere che il compimento dell'operazione sia impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno una determinata quota del capitale sociale con diritto di voto, comunque non superiore al dieci per cento.

Anche in relazione alle operazioni di competenza assembleare, si prevede che, qualora la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti, le Procedure, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 c.c., e salve le previsioni statutarie eventualmente previste dalla legge, contengano regole volte ad impedire il compimento dell'operazione qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Anche in tale ipotesi, le Procedure possono prevedere che il compimento dell'operazione sia impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno una determinata quota del capitale sociale con diritto di voto, comunque non superiore al dieci per cento.

- (B)** Gli articoli 11, comma 5, e 13, comma 6, del Regolamento CONSOB prevedono, inoltre, che le Procedure adottate dalle società possano escludere dall'applicazione del Regolamento CONSOB stesso, salvi comunque gli obblighi informativi applicabili, alcune tipologie di operazioni, tra cui le operazioni urgenti. Per l'esclusione delle operazioni urgenti dal suo ambito di applicazione, il Regolamento CONSOB stabilisce (i) la necessità di una conforme previsione statutaria e (ii) una serie di condizioni, parzialmente diversificate a seconda che si tratti di operazioni la cui approvazione sia di competenza assembleare o di competenza consiliare.

Nel caso in cui l'approvazione delle operazioni urgenti non sia di competenza dell'assemblea, né oggetto di autorizzazione da parte di essa, fermi gli obblighi informativi previsti dal Regolamento CONSOB, l'esenzione è subordinata alle seguenti condizioni:

- (i)** qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un organo delegato, il presidente del consiglio di amministrazione deve essere informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;

- (ii)** l'operazione deve essere successivamente oggetto, ferma la sua efficacia, di una deliberazione non vincolante, adottata dalla prima assemblea ordinaria utile;
- (iii)** l'organo che convoca l'assemblea tenuta a deliberare ai sensi del precedente punto (ii) deve predisporre una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- (iv)** l'organo di controllo deve riferire all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (v)** la relazione e le valutazioni di cui ai punti (iii) e (iv) che precedono devono essere messe a disposizione del pubblico (almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea di cui al punto (ii) che precede);
- (vi)** entro il giorno successivo a quello in cui si è tenuta l'assemblea di cui al punto (ii) che precede, devono essere messe a disposizione del pubblico le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

Nel caso in cui l'approvazione delle operazioni sia di competenza dell'assemblea, o tali operazioni debbano essere oggetto di autorizzazione da parte dell'assemblea, fermi gli obblighi informativi previsti dal Regolamento CONSOB, l'esenzione è subordinata alle seguenti condizioni:

- (i)** la ricorrenza di casi di urgenza collegati a situazioni di crisi aziendali;
- (ii)** l'organo tenuto a convocare l'assemblea deve predisporre una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- (iii)** l'organo di controllo deve riferire all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (iv)** la relazione e le valutazioni di cui ai punti (ii) e (iii) che precedono devono essere messe a disposizione del pubblico (almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'assemblea);
- (v)** se le valutazioni dell'organo di controllo di cui al punto (iii) che precede sono negative, l'assemblea deve deliberare secondo il meccanismo di approvazione assembleare illustrato alla lettera (A) del presente paragrafo;
- (vi)** se le valutazioni sono positive, entro il giorno successivo a quello in cui si è tenuta l'assemblea, devono essere messe a disposizione del

pubblico le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

In relazione alle citate disposizioni del Regolamento CONSOB, si propone: (a) di adottare le modifiche statutarie che consentano alle Procedure, una volta definite dal Consiglio di Amministrazione entro il termine del 1° dicembre 2010, di avvalersi delle suddette deroghe e, per l'effetto, (b) di inserire nello Statuto sociale una nuova sezione, rubricata "*Operazioni con Parti Correlate*" (con conseguente rinumerazione dei successivi articoli dello Statuto vigente), contenente i tre articoli di seguito indicati:

- l'articolo 24 dello Statuto sociale, quale articolo introduttivo, che prevede che la Società approvi le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle Procedure adottate in materia dalla Società;
- l'articolo 25 dello Statuto sociale che consente che le Procedure possano prevedere che il Consiglio di Amministrazione approvi le operazioni di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), c.c., dall'Assemblea. Si precisa, peraltro, che in tale circostanza, così come ogniqualvolta il Consiglio di amministrazione sottoponga all'Assemblea una proposta di deliberazione su un'operazione di maggiore rilevanza di competenza assembleare e tale proposta di deliberazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti, l'Assemblea delibera l'autorizzazione dell'operazione in questione con le maggioranze previste dalla legge, a meno che, ove i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, la maggioranza dei soci non correlati votanti in Assemblea abbia espresso voto contrario all'operazione;
- l'articolo 26 dello Statuto sociale che consente che le Procedure possano prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

In relazione alla procedura seguita per l'approvazione della proposta di deliberazione assembleare inerente le suddette modifiche statutarie in materia di operazioni con parti correlate (o comunque connesse all'introduzione della disciplina in materia), si precisa che in data 4 ottobre 2010 il Consiglio di Amministrazione si

è riunito per trattare preliminarmente l'adozione delle Procedure e, nell'ambito di tale esame e discussione, ha acquisito il parere favorevole dei dott.ri Ciserani, Jesi e Razelli, amministratori indipendenti e componenti il Comitato per il Controllo Interno, - al quale è stato altresì attribuito l'incarico di valutare le Procedure ai fini del rilascio del parere di cui al Regolamento CONSOB - e ha deliberato di proporre all'Assemblea le suddette modifiche statutarie.

1.6 Integrazione e/o rinumerazione degli articoli dello Statuto vigente a seguito delle modifiche sopra indicate

La modifica dell'articolo 9, così come sopra descritta al precedente paragrafo 1.2, che prevede un'unica convocazione dell'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, salvo che il Consiglio di amministrazione, per una determinata Assemblea, non deliberi di fissare delle convocazioni successive alla prima, comporta l'anteposizione dell'unica convocazione in tutti quegli articoli dello Statuto che facciano riferimento alla convocazione dell'Assemblea nella prima di più date. Vengono pertanto integrati, in tale senso, gli articoli 10, 14 e 27 (come rinumerato) dello Statuto sociale, che per completezza si trovano inseriti nella tavola sinottica di cui al successivo paragrafo 2.

L'introduzione, inoltre, dei nuovi articoli 24, 25 e 26 dello Statuto sociale, ha comportato la conseguente rinumerazione degli articoli successivi dello Statuto vigente; pertanto i precedenti articoli 24, 25, 26, 27, 28 e 29, sono stati rinumerati rispettivamente negli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 32, che nel testo rimangono integralmente invariati, salvo quanto sopra indicato per l'articolo 27 che è stato integrato.

* * *

Tutte le modifiche statutarie su cui l'Assemblea è chiamata a deliberare si applicheranno alle Assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010; fino a tale data, pertanto, continueranno ad applicarsi le disposizioni statutarie sostituite o espunte.

Le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 c.c., così come disposto dall'articolo 7 dello Statuto.

2 Esposizione sinottica degli articoli dello Statuto sociale di cui si propone la modifica, nel testo vigente ed in quello risultante dalla proposta di modifica

Di seguito si evidenziano analiticamente le proposte di modifica.

Attuale formulazione	Formulazione proposta
Articolo 9	Articolo 9
<p>L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.</p> <p>L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>L'Assemblea può essere convocata anche in terza convocazione con le modalità e i termini previsti per la seconda convocazione.</p> <p>Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale possono chiedere per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito dalla legge, nei limiti e con le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni dell'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile.</p> <p>Gli azionisti richiedenti, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione, dovranno consegnare al Consiglio di amministrazione una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. Il Consiglio di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla notizia di integrazione, con le modalità sopra indicate.</p> <p>L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge,</p>	<p>L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.</p> <p>L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. <u>Quando ricorrano i presupposti di legge, l'Assemblea ordinaria annuale può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tale caso, gli Amministratori segnalano, nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio, le ragioni della dilazione.</u></p> <p>L'Assemblea <u>si svolge in unica convocazione, salvo che il Consiglio di amministrazione, per una determinata Assemblea, abbia deliberato di fissare una data per la seconda e, eventualmente, per la può essere convocata anche in terza convocazione con le modalità e i termini previsti per la seconda convocazione.</u> dell'Assemblea, <u>dandone notizia nell'avviso di convocazione.</u></p> <p>Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale possono chiedere per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito dalla legge, nei limiti e con le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni dell'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile.</p>

Attuale formulazione	Formulazione proposta
<p>su proposta del Consiglio di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa dalle relazioni ordinariamente predisposte dal Consiglio di amministrazione sulle materie all'ordine del giorno.</p>	<p>Gli azionisti richiedenti, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione, dovranno consegnare al Consiglio di amministrazione una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. Il Consiglio di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla notizia di integrazione, con le modalità sopra indicate.</p> <p>L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa dalle relazioni ordinariamente predisposte dal Consiglio di amministrazione sulle materie all'ordine del giorno.</p>
Articolo 10	Articolo 10
<p>Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da apposita comunicazione alla Società, effettuata ai sensi di legge da un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione o nel diverso termine stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili.</p> <p>Le suddette comunicazioni dovranno pervenire alla Società dall'intermediario entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.</p> <p>Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega scritta, nei casi e nei limiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari vigenti. La delega può essere notificata per via elettronica, a</p>	<p>Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da apposita comunicazione alla Società, effettuata ai sensi di legge da un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea <u>in unica</u> o in prima convocazione o nel diverso termine stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili.</p> <p>Le suddette comunicazioni dovranno pervenire alla Società dall'intermediario entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.</p> <p>Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega scritta, nei casi e nei limiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari vigenti. La delega può essere notificata per via elettronica, a</p>

Attuale formulazione	Formulazione proposta
<p>mezzo posta elettronica certificata (PEC), o con altra modalità tecnica che possa essere adottata ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p>	<p>mezzo posta elettronica certificata (PEC), o con altra modalità tecnica che possa essere adottata ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p> <p><u>La Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non designa il rappresentante di cui all'articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.</u></p>
Articolo 14	Articolo 14
<p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei membri fino a quindici membri, anche non soci.</p> <p>Il numero dei componenti il Consiglio è determinato dall'Assemblea.</p> <p>Gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette componenti, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.</p> <p>I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 147-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati, in numero non superiore a 15, sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p><u>A) Presentazione delle liste</u></p> <p>Hanno diritto di presentare le liste di candidati soltanto i soci che, singolarmente o unitamente ad altri soci, al momento della presentazione della lista, siano titolari almeno della percentuale di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria prevista dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la nomina del Consiglio di Amministrazione. Detta soglia</p>	<p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei membri fino a quindici membri, anche non soci.</p> <p>Il numero dei componenti il Consiglio è determinato dall'Assemblea.</p> <p>Gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette componenti, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.</p> <p>I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 147-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati, in numero non superiore a 15, sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p><u>A) Presentazione delle liste</u></p> <p>Hanno diritto di presentare le liste di candidati soltanto i soci che, singolarmente o unitamente ad altri soci, al momento della presentazione della lista, siano titolari almeno della percentuale di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria prevista dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la nomina del Consiglio di Amministrazione. Detta soglia</p>

Attuale formulazione	Formulazione proposta
<p>sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. Anche il Consiglio di Amministrazione uscente può presentare una sua lista.</p> <p>Ogni soggetto legittimato a intervenire e votare in Assemblea, i soci aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs.24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>In caso di violazione delle disposizioni che precedono da parte di uno o più soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea, del relativo voto non si tiene conto rispetto ad alcuna delle liste presentate.</p> <p>Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente e di ciò viene fatta menzione nell'avviso di convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina <i>pro-tempore</i> vigente.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, sottoscritta dai soci che l'hanno presentata, entro il termine sopra indicato, sono depositati presso la sede della società (i) i <i>curricula</i> professionali dei candidati, nonché (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. Anche il Consiglio di Amministrazione uscente può presentare una sua lista.</p> <p>Ogni soggetto legittimato a intervenire e votare in Assemblea, i soci aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs.24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>In caso di violazione delle disposizioni che precedono da parte di uno o più soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea, del relativo voto non si tiene conto rispetto ad alcuna delle liste presentate.</p> <p>Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea <u>in unica o</u> in prima convocazione o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente e di ciò viene fatta menzione nell'avviso di convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina <i>pro-tempore</i> vigente.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, sottoscritta dai soci che l'hanno presentata, entro il termine sopra indicato, sono depositati presso la sede della società (i) i <i>curricula</i> professionali dei candidati, nonché (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.</p>

Attuale formulazione	Formulazione proposta
<p>I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.</p> <p>Le liste depositate sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nel sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea, in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente.</p> <p>Nello stesso termine previsto per la presentazione delle liste, i soci che presentano una lista di candidati comunicano alla Società le informazioni relative alla propria identità e la percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta. La certificazione comprovante la titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, potrà essere prodotta alla Società anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea, o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente.</p> <p>Ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati - in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente - in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e, in ogni caso, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, oltre che dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance vigente, indicandoli distintamente.</p> <p>Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra, sono considerate come non presentate.</p> <p><u>B) Votazione</u></p> <p>Il voto di ciascun soggetto legittimato</p>	<p>I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.</p> <p>Le liste depositate sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nel sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea, in unica o in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente.</p> <p>Nello stesso termine previsto per la presentazione delle liste, i soci che presentano una lista di candidati comunicano alla Società le informazioni relative alla propria identità e la percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta. La certificazione comprovante la titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, potrà essere prodotta alla Società anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea, o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente.</p> <p>Ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati - in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente - in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e, in ogni caso, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, oltre che dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance vigente, indicandoli distintamente.</p> <p>Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra, sono considerate come non presentate.</p> <p><u>B) Votazione</u></p> <p>Il voto di ciascun soggetto legittimato</p>

Attuale formulazione	Formulazione proposta
<p>riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa elencati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.</p> <p>Determinato da parte dell'Assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea ("Lista di Maggioranza") sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno; 2) dalla seconda lista che avrà riportato il maggior numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza"), è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista. Tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un amministratore indipendente, risulterà eletto, in luogo del capolista della Lista di Minoranza, il primo amministratore indipendente della Lista di Minoranza. <p>In caso di parità di voti tra liste, si procederà a successive votazioni da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.</p> <p>Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in Assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta dal presente articolo per la presentazione delle liste.</p> <p>Qualora sia stata presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione, una sola lista,</p>	<p>riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa elencati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.</p> <p>Determinato da parte dell'Assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea ("Lista di Maggioranza") sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno; 2) dalla seconda lista che avrà riportato il maggior numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza"), è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista. Tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un amministratore indipendente, risulterà eletto, in luogo del capolista della Lista di Minoranza, il primo amministratore indipendente della Lista di Minoranza. <p>In caso di parità di voti tra liste, si procederà a successive votazioni da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.</p> <p>Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in Assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta dal presente articolo per la presentazione delle liste.</p> <p>Qualora sia stata presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione, una sola lista,</p>

Attuale formulazione	Formulazione proposta
<p>l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati in essa elencati in ordine progressivo, fino alla concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.</p> <p>In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.</p>	<p>l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati in essa elencati in ordine progressivo, fino alla concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.</p> <p>In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.</p>
Articolo 23	Nuovo Articolo 23
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 23)</u></p> <p>Ai Consiglieri di amministrazione e ai membri del comitato esecutivo spetterà il compenso determinato dall'Assemblea.</p> <p>Inoltre, agli Amministratori investiti di particolari cariche spetteranno i compensi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 23)</u></p> <p>Ai Consiglieri di amministrazione e ai membri del comitato esecutivo spetterà il compenso determinato dall'Assemblea.</p> <p>Inoltre, agli Amministratori investiti di particolari cariche spetteranno i compensi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.</p> <p><u>In alternativa, l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividersi a cura del Consiglio di amministrazione con deliberazione adottata sentito il Collegio Sindacale.</u></p>
<p>Vecchia sezione <u>COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE</u> <u>LEGALE DEI CONTI</u></p>	<p><u>Nuova sezione</u> <u>OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE</u></p>
Articolo 24	Nuovo Articolo 24
<p>Il precedente articolo 24 diventa il nuovo articolo 27</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 24)</u></p> <p><u>La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle disposizioni del presente Statuto e alle procedure e regolamenti interni adottati in materia dalla Società.</u></p>
Articolo 25	Nuovo Articolo 25
<p>Il precedente articolo 25 diventa il nuovo articolo 28</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 25)</u></p> <p><u>Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere che il Consiglio di amministrazione approvi le operazioni di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea ai sensi dell'art.</u></p>

Attuale formulazione	Formulazione proposta
	<p>2364, comma 1, numero 5), c.c. Nell'ipotesi di cui al precedente capoverso, l'Assemblea può concedere l'autorizzazione al compimento dell'operazione deliberando a maggioranza di legge, a meno che, ove siano presenti o rappresentati in Assemblea soci non correlati che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, la maggioranza dei soci non correlati votanti abbia espresso voto contrario all'operazione in questione.</p>
Articolo 26	Nuovo Articolo 26
<p>Il precedente articolo 26 diventa il nuovo articolo 29</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 26) Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p>
<u>COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI</u>	<u>COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI</u>
Precedente art. 24	Nuovo Articolo 27
<p>Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Per i requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza dei sindaci, per le loro attribuzioni, per la determinazione della loro retribuzione e la durata dell'ufficio si osservano le norme vigenti; in particolare, ai fini dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti all'attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale o tributario e l'economia o la finanza aziendale nonché i settori di attività di cui al precedente articolo 4, i settori della moda, del lusso, dell'industria manifatturiera, e quelli finanziario, creditizio e assicurativo.</p> <p>La nomina dei Sindaci da parte dell'Assemblea avverrà sulla base di liste presentante dai soci, con la procedura di</p>	<p>Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Per i requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza dei sindaci, per le loro attribuzioni, per la determinazione della loro retribuzione e la durata dell'ufficio si osservano le norme vigenti; in particolare, ai fini dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti all'attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale o tributario e l'economia o la finanza aziendale nonché i settori di attività di cui al precedente articolo 4, i settori della moda, del lusso, dell'industria manifatturiera, e quelli finanziario, creditizio e assicurativo.</p> <p>La nomina dei Sindaci da parte dell'Assemblea avverrà sulla base di liste presentante dai soci, con la procedura di</p>

Attuale formulazione	Formulazione proposta
<p>seguito descritta, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.</p> <p>Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>A) Presentazione delle liste</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che singolarmente o unitamente ad altri soci, al momento della presentazione della lista, siano complessivamente titolari almeno della percentuale di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria prevista dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la nomina del Collegio Sindacale. Di tale percentuale e delle procedure di nomina viene data informativa nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.</p> <p>Ogni soggetto legittimato a intervenire e votare in Assemblea, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona o a mezzo di società fiduciaria, più di una lista.</p> <p>In caso di violazione delle disposizioni che precedono da parte di uno o più soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea, del relativo voto non si tiene conto rispetto ad alcuna delle liste presentate.</p> <p>Le liste, indicanti i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque (25) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente, salva ogni eventuale</p>	<p>seguito descritta, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.</p> <p>Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>A) Presentazione delle liste</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che singolarmente o unitamente ad altri soci, al momento della presentazione della lista, siano complessivamente titolari almeno della percentuale di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria prevista dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la nomina del Collegio Sindacale. Di tale percentuale e delle procedure di nomina viene data informativa nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.</p> <p>Ogni soggetto legittimato a intervenire e votare in Assemblea, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona o a mezzo di società fiduciaria, più di una lista.</p> <p>In caso di violazione delle disposizioni che precedono da parte di uno o più soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea, del relativo voto non si tiene conto rispetto ad alcuna delle liste presentate.</p> <p>Le liste, indicanti i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque (25) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente, salva</p>

Attuale formulazione	Formulazione proposta
<p>ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina <i>pro tempore</i> vigente, e dovranno essere corredate:</p> <p>(i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. La certificazione comprovante la titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, potrà essere prodotta alla Società anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea, o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente ;</p> <p>(ii) di una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144 <i>quinquies</i> con questi ultimi;</p> <p>(iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;</p> <p>(iv) di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza di requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale;</p> <p>(v) della dichiarazione dei candidati in merito all'accettazione della candidatura ed in merito al numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'Assemblea;</p>	<p>ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina <i>pro tempore</i> vigente, e dovranno essere corredate:</p> <p>(i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. La certificazione comprovante la titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, potrà essere prodotta alla Società anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea, o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente ;</p> <p>(ii) di una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144 <i>quinquies</i> con questi ultimi;</p> <p>(iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;</p> <p>(iv) di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza di requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale;</p> <p>(v) della dichiarazione dei candidati in merito all'accettazione della candidatura ed in merito al numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'Assemblea;</p>

Attuale formulazione	Formulazione proposta
<p>(vi) di eventuali ulteriori informazioni richieste ai sensi della normativa legislativa e regolamentare vigente.</p> <p>Le liste per le quali non sono osservate le disposizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.</p> <p>Le liste depositate sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei membri del Collegio sindacale, o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente.</p> <p><u>B) votazione</u></p> <p>Ogni avente diritto al voto potrà votare, anche se per interposta persona o tramite società fiduciaria, una sola lista.</p> <p>Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea ("Lista di Maggioranza") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi ed uno supplente.</p> <p>Il terzo Sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalla lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima tra le liste presentate e votate da parte di soggetti che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("Lista di Minoranza"), eleggendo rispettivamente il primo ed il secondo candidato della lista, nell'ordine progressivo con il quale essi sono elencati nella lista stessa.</p> <p>In caso di parità di voti tra liste si procederà a successive votazioni da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.</p> <p>L'Assemblea nomina quale Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo espresso dalla lista di minoranza.</p> <p>Fatto salvo quanto sopra, per la</p>	<p>(vi) di eventuali ulteriori informazioni richieste ai sensi della normativa legislativa e regolamentare vigente.</p> <p>Le liste per le quali non sono osservate le disposizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.</p> <p>Le liste depositate sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea <u>in unica o</u> in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei membri del Collegio sindacale, o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente.</p> <p><u>B) votazione</u></p> <p>Ogni avente diritto al voto potrà votare, anche se per interposta persona o tramite società fiduciaria, una sola lista.</p> <p>Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea ("Lista di Maggioranza") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi ed uno supplente.</p> <p>Il terzo Sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalla lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima tra le liste presentate e votate da parte di soggetti che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("Lista di Minoranza"), eleggendo rispettivamente il primo ed il secondo candidato della lista, nell'ordine progressivo con il quale essi sono elencati nella lista stessa.</p> <p>In caso di parità di voti tra liste si procederà a successive votazioni da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.</p> <p>L'Assemblea nomina quale Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo espresso dalla lista di minoranza.</p> <p>Fatto salvo quanto sopra, per la</p>

Attuale formulazione	Formulazione proposta
<p>presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste, ivi comprese le ipotesi in cui, alla scadenza del termine per il deposito delle liste, venisse presentata un'unica lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, si applicano le norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. In ogni caso, qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa nelle rispettive sezioni.</p> <p>In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge.</p> <p><u>C) Sostituzione</u></p> <p>In caso di sostituzione dalla carica di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista cui apparteneva il Sindaco sostituito, secondo l'ordine ivi indicato. Sono fatte salve ulteriori procedure di sostituzione stabilite da disposizioni di legge o regolamentari vigenti. L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge. I Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli Amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.</p> <p>I componenti il Collegio Sindacale non possono ricoprire cariche analoghe in più di</p>	<p>presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste, ivi comprese le ipotesi in cui, alla scadenza del termine per il deposito delle liste, venisse presentata un'unica lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, si applicano le norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. In ogni caso, qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa nelle rispettive sezioni.</p> <p>In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge.</p> <p><u>C) Sostituzione</u></p> <p>In caso di sostituzione dalla carica di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista cui apparteneva il Sindaco sostituito, secondo l'ordine ivi indicato. Sono fatte salve ulteriori procedure di sostituzione stabilite da disposizioni di legge o regolamentari vigenti. L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge. I Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli Amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.</p> <p>I componenti il Collegio Sindacale non possono ricoprire cariche analoghe in più di</p>

Attuale formulazione	Formulazione proposta
<p>cinque società quotate. Si applicano agli stessi i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dall'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e relativa normativa regolamentare di attuazione.</p> <p>Ciascun Sindaco effettivo e supplente non potrà essere Amministratore o dipendente di società o enti che controllano la Società; sono fatti salvi gli ulteriori limiti al cumulo degli incarichi eventualmente stabiliti dalle disposizioni di legge o regolamentari vigenti.</p> <p>Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 17.</p>	<p>cinque società quotate. Si applicano agli stessi i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dall'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e relativa normativa regolamentare di attuazione.</p> <p>Ciascun Sindaco effettivo e supplente non potrà essere Amministratore o dipendente di società o enti che controllano la Società; sono fatti salvi gli ulteriori limiti al cumulo degli incarichi eventualmente stabiliti dalle disposizioni di legge o regolamentari vigenti.</p> <p>Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 17.</p>

Come sopra precisato al paragrafo 1.6, gli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 rimangono invariati nel testo e modificati sono nella numerazione; gli stessi sono stati rinumerati rispettivamente negli articoli 28, 29, 30, 31 e 32.

Si precisa, infine, che gli articoli 9, 10, 14 e 24 indicati in "attuale formulazione" sono stati così modificati con verbale del Consiglio di amministrazione del 4 ottobre 2010, a rogito Notaio Carlo Alberto Busi di Padova, n. 19.057 rep. e n. 10.196 racc. (deposito effettuato presso il Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Belluno in data 11 ottobre 2010 ed iscritta in data 11 ottobre 2010), e si applicano alle Assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010.

3 Proposta di deliberazione

Premesso quanto precede, si sottopone agli Azionisti la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Safilo Group S.p.A., riunita in sede straordinaria, presso la sede secondaria della società in Padova, Settima Strada, 15, il 4, 5 e 8 novembre 2010, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute,

DELIBERA

- (i) di modificare gli articoli 9, 10 e 23 e di introdurre i nuovi articoli 24, 25 e 26 dello Statuto sociale con conseguente rinumerazione degli articoli successivi nonché allineamento degli articoli 14 e 27 conseguente alla modifica di cui all'articolo 9 per l'introduzione dell'unica convocazione, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione, adottando il nuovo testo di Statuto Sociale allegato;
- (ii) *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione affinché dia completa esecuzione a quanto sopra deliberato, attribuendo, altresì, all'Amministratore Delegato in carica pro-tempore ogni potere e facoltà per:*
- *provvedere ai depositi, alle comunicazioni, alle informative e agli altri adempimenti prescritti dalle vigenti normative regolamentari e legislative che dovessero trovare applicazione in relazione a quanto sopra; il tutto con facoltà di sub-delega; e*
 - *apportare a quanto sopra deliberato quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che si rendessero eventualmente utili e/o opportune in sede di relativa iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, nonché compiere ogni altro atto e/o attività che si rendessero utili e/o opportuni al fine di consentire una più efficiente e spedita esecuzione delle deliberazioni stesse; il tutto con facoltà di sub-delega;*
- (iii) *di dare mandato all'Amministratore Delegato in carica pro-tempore, con facoltà di sub-delega, affinché si provveda al deposito e alla pubblicazione, ai sensi di legge, del testo aggiornato dello Statuto Sociale con le variazioni allo stesso apportate ai sensi e per gli effetti delle precedenti deliberazioni."*

Padova, 4 ottobre 2010

p. il Consiglio di Amministrazione
Melchert Frans Groot
Presidente